

## i quesiti dei lettori: L'ESPERTO RISPONDE

a cura di Leonardo Filippucci

### Che cosa si intende per scarico occasionale e quali sono le sanzioni previste dall'ordinamento per tale forma di scarico?

La questione dello scarico (o immissione) occasionale di acque reflue appare particolarmente problematica, alla luce sia degli interventi normativi succedutisi nel tempo, sia delle pronunce giurisprudenziali in materia.

Nel vigore della Legge n. 319/1976 (c.d. *Legge Merli*), la giurisprudenza riteneva che rientrasse nel concetto di scarico e nel relativo regime sanzionatorio ogni sversamento, anche episodico o addirittura isolato (cfr. *Cass. pen. S.U. sentenza 13 luglio 1998*).

Il D. Lgs. n. 152/1999, dal canto suo, nel ridisciplinare interamente la materia degli scarichi, sanzionava originariamente non solo chiunque, nell'effettuare uno scarico, superasse i limiti tabellari, ma anche chi tale superamento cagionava mediante una "immissione occasionale".

Infatti, l'art. 54, comma 1, primo periodo del D. Lgs. n. 152/1999, nella propria iniziale formulazione, recitava: "*Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni*".

Parimenti, l'art. 59, comma 5, primo periodo del D. Lgs. n. 152/1999, sempre nella propria originaria enunciazione, recitava: "*Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni*".

In altri termini, dunque, il D. Lgs. n. 152/1999 ha inteso distinguere il concetto di *immissione occasio-*

*nale* dal concetto di *scarico*.

Come noto, peraltro, il D. Lgs. n. 258/2000, nell'apportare modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/1999, ha espunto dai citati articoli 54 e 59 ogni riferimento all'immissione occasionale, per cui oggi *tali disposizioni sanzionano esclusivamente lo scarico oltre i limiti tabellari*.

In base a tale quadro normativo, secondo la prevalente giurisprudenza, bisogna attualmente distinguere tra *scarico occasionale* ed *immissione occasionale diversa dallo scarico* (cfr. *Cass. pen. Sez. III sentenza 08 aprile 2004 n. 16717*, *Cass. pen. Sez. III sentenza 24 marzo 2004 n. 14425*, *Cass. pen. Sez. III sentenza 23 maggio 2000*; *Tribunale di Padova sentenza 19 maggio 2004*; *Tribunale di Messina sentenza 16 dicembre 2003*).

Infatti, qualora l'immissione di acque reflue sul corpo recettore, quand'anche episodica o discontinua, avvenga tramite condotta, si è sempre in presenza di uno scarico così come definito dall'art. 2, lett. bb) del D. Lgs. n. 152/1999 ed il regime autorizzatorio e sanzionatorio sarà quello previsto dallo stesso D. Lgs. n. 152/1999.

Qualora, invece, l'immissione sia realizzata senza il tramite di una condotta, occorrerà verificare se sia stato violato il divieto di abbandono di rifiuti liquidi previsto dall'art. 14, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 22/1997. In ipotesi affermativa, bisognerà ulteriormente accertare se l'autore dell'immissione occasionale sia un privato oppure il titolare di un'impresa o il responsabile di un ente: nel primo caso si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 619,00 (oppure la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00 se si tratta di rifiuto liquido non pericoloso), mentre nel secondo caso si applicherà la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.582,00 a € 25.822,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi oppure la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.582,00 a € 25.822,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Ciò chiarito, appare opportuno ricordare, da ultimo, che, per aversi una condotta e quindi uno scarico, non è necessaria la presenza di una tubazione, bensì è sufficiente un qualsiasi sistema che consenta il passaggio o il deflusso delle acque reflue (cfr. *Cass. pen. Sez. III sentenza 20 maggio 2003 n. 22034*).

## block notes Rubrica di informazioni utili

Firenze, 6-24 giugno  
SNAKE SPACE. NIO architecten  
Mostra sul tema degli spazi tecnici nell'architettura di Maurice Nio  
fondatore dei NOX  
Sede: SESV - Galleria dell'Università  
Informazioni: [www.sesv.net](http://www.sesv.net)

Roma, 21-22 giugno  
ENERGETICA  
L'energia di domani per un futuro sostenibile  
Sede: Centro Congressi Frentani  
Informazioni: Te. 02 70648287  
[energetica@somedia.it](mailto:energetica@somedia.it) - [www.energetica.somedia.it](http://www.energetica.somedia.it)

Rimini, 22-25 giugno  
EUROPA.  
V edizione del Salone delle Autonomie Locali  
Sede: Fiera di Rimini  
Informazioni: [www.euro-pa.it](http://www.euro-pa.it) - [info@euro-pa.it](mailto:info@euro-pa.it)

L'Aquila, 28 giugno - 1° luglio  
VARIEREI 2005  
V Congresso ed Esposizione Internazionale sulla Valorizzazione e Riciclaggio dei Rifiuti industriali  
Sede: Università di L'Aquila - Facoltà di Ingegneria  
Segreteria organizzativa: SBS - Mirella Bricca - via dei Giardini  
67100 L'Aquila - Tel. e fax 0862 414370 - [bricca@briccaevents.it](mailto:bricca@briccaevents.it)